

REGOLAMENTO REGIONALE 30 settembre 2019, n. 19

“Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell’11 Aprile 2017”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1727 del 23/09/2019 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Determinazione del fabbisogno per tipologia di struttura

1. A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, a conclusione della fase sperimentale, il fabbisogno delle Strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell’11 Aprile 2017, come successivamente integrato e modificato dal Reg. Reg. n. 5 del 6 Marzo 2018, è definito, per l’intero territorio regionale, come segue:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	FABBISOGNO
Struttura Pedagogico-Riabilitativa residenziale e/o semiresidenziale	0,4 p.l./10.000 ab.
Struttura Terapeutico-Riabilitativa residenziale e/o semiresidenziale	1,3 p.l./10.000 ab.
Struttura specialistica residenziale e/o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica	3 p.l./100.000 ab. o frazione di 100.000
Struttura residenziale di osservazione, disintossicazione-disassuefazione, diagnosi ed orientamento (Centri Crisi)	1 p.l. ogni 100.000 ab. o frazione di 100.000
Struttura specialistica residenziale per donne dipendenti da sostanze d’abuso con figli minori o in gestazione	16 p.l.
Struttura specialistica residenziale e/o semiresidenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (anche senza sostanze - alcool, gambling, cocaina, Web)	60 p.l.
Struttura intermedia residenziale e/o semiresidenziale a bassa soglia d’accesso	48 p.l.

Art. 2**Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento**

Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento delle Strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica presentate alla Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" del Dipartimento "Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti" vengono istruite secondo quanto stabilito dall'art. 21 del Reg. Reg. n. 10 dell'11 Aprile 2017 e s.m.i, sulla base del fabbisogno previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Le istanze sono valutate secondo la scansione temporale dei bimestri previsti dalla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, a partire da 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP della DGR n. 28 del 12 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento Regionale n. 10 dell'11 aprile 2017.

Le istanze già presentate, che non siano state ancora riscontrate dalla Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno istruite tenendo in considerazione il fabbisogno di cui al predetto art. 1 del presente Regolamento.

Art. 3**Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 9/2017 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n.10/2017 e s.m.i.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 SETT. 2019

EMILIANO